

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 61/99

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 26 ottobre 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961, con il quale l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1995 al 1998, nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Ente medesimo e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Laura Di Caro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1995 al 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1995 al 1998 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

Fto: Laura Di Caro

IL PRESIDENTE

Fto: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 27 ottobre 1999.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA
MAGISTRALE (ENAM) PER GLI ESERCIZI DAL 1995 AL 1998

S O M M A R I O

1. - Premessa	Pag.	13
2. - Notazioni introduttive	»	13
3. - Gli organi	»	17
4. - Il personale	»	19
5. - L'attività istituzionale	»	22
6. - Bilanci di previsione e conti consuntivi	»	24
7. - I risultati finanziari della gestione	»	27
8. - La gestione dei residui	»	39
9. - Il conto economico	»	41
10. - La situazione patrimoniale	»	43
11. - La situazione amministrativa	»	46
12. - Conclusioni	»	49

1) Premessa

La gestione finanziaria dell'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM) ha formato oggetto di referto al Parlamento sino all'esercizio 1994. La presente relazione riferisce, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, in ordine ai risultati del controllo eseguito - con le modalità statuite per gli enti contemplati dalla stessa legge - sulla gestione finanziaria degli esercizi 1995/1998.

2) Notazioni introduttive

Il precedente referto della Corte ¹ ha ribadito il pregresso stato di precarietà istituzionale dell'Ente, protrattosi fino all'emanazione della legge 27 maggio 1991 n. 167, seguita a precedenti provvedimenti normativi che avevano seriamente messo in dubbio la sopravvivenza dell'ENAM.

Al riguardo va ricordato che l'Ente, classificato dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 fra gli Enti di assistenza generica, venne assoggettato alle procedure previste dagli artt. 113 e 114 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ai fini dell'eventuale soppressione in ~~relazione~~ all'avvenuto trasferimento delle funzioni di assistenza, agli Enti Locali. Seguì un nutrito contenzioso promosso dall'ENAM davanti al Giudice Amministrativo ed alla Corte di Cassazione nell'intento di resistere e respingere la procedura di soppressione, contenzioso che si protrasse fino all'emanazione della citata legge 167/1991 che ne sancì la sopravvivenza. Durante il lungo periodo di incertezza, gli organi dell'Ente - prorogati fino al 1979 - si erano uniformati ad una politica di "mantenimento dell'esistente" con riflessi negativi sull'attività svolta dal personale, attività che

¹ Per gli esercizi 1993/1994 Cfr. Atti parlamentari - XII Legislatura - Doc. XV n. 94.

ancora oggi, malgrado il rinnovo degli organi, stenta a riprendere il ritmo necessario alla piena funzionalità del sodalizio. Il 28 gennaio 1997 sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale e dei Comitati Provinciali, il cui mandato sarebbe scaduto il 28 settembre dello stesso anno; sempre nel 1997 (decreto del 15 settembre 1997) il Ministero della Pubblica Istruzione ha approvato il nuovo Statuto ed il Regolamento per l'elezione degli organi di governo dell'Ente adottati con delibera 20 dicembre 1996 n. 187, dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente stesso.

E' opportuno, in questa sede, dare atto che tale documento ha tenuto conto dell'esigenza di rendere più duttili le modalità di erogazione delle prestazioni che sono in continua evoluzione. A tal fine, dette modalità sono state definite con norme regolamentari, mentre è stata affidata allo Statuto, la definizione di alcuni principi generali cui si ispira l'Ente, primo fra tutti quello della solidarietà che costituisce la prima ragione del sodalizio. Sono state, altresì, precisate norme contenute nel DLCPS 21 ottobre 1947 n. 1346, istitutivo dell'ENAM ed in particolare:

- la natura e finalità dell'Ente;
- le iscrizioni all'Ente (d'ufficio e a domanda);
- i beneficiari delle prestazioni;
- la contribuzione;
- le prestazioni assistenziali e previdenziali;
- gli organi di governo centrali e periferici e loro funzionamento;
- la gestione finanziaria dell'Ente;
- le norme di democrazia interna;
- le norme per le elezioni degli organi di governo;
- alcune norme specifiche per le Regioni a statuto speciale.

In relazione alle sopra elencate materie si ritiene opportuno precisare che:

- 1 - gli iscritti d'ufficio, all'Ente, collocati in quiescenza continuano a beneficiare delle prestazioni dell'ENAM anche se esonerati dalla contribuzione di cui all'art. 3, 1° comma lett. a) della legge 7 marzo 1957 n. 93;
- 2 - le prestazioni istituzionali sono effettuate attraverso forme indirette di erogazione delle prestazioni; l'assistenza culturale è potenziale; l'assistenza ai pensionati viene effettuata in forme ulteriori rispetto a quella tradizionale delle Case di soggiorno; si prevedono iniziative volte a favorire la costituzione di posizioni previdenziali integrative; l'assistenza agli orfani si

conferma come attività prioritaria dell'Ente; l'assistenza sanitaria assume il carattere di ordinarietà, sulla base di precise norme di regolamento.

- 3 - Gli Organi centrali di governo vengono eletti secondo quanto previsto dalla succitata legge 7 marzo 1957 n. 53. La procedura per la nomina del Presidente, invece, è quella prevista dal combinato disposto dell'art. 5 della legge 93/57 e dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400. Particolare attenzione merita quanto previsto dal secondo comma dell'art. 35 la cui formulazione tenderebbe a limitare le presenze ai Consigli di Amministrazione, dei componenti eletti, impossibilitati a partecipare per la mancata autorizzazione dell'amministrazione scolastica.
- 4 - L'elezione degli organi periferici, priva di vincoli legislativi, è stata notevolmente modificata: la parte più innovativa dello Statuto è quella relativa al funzionamento di detti organi.

L'esigenza del decentramento di risorse di compiti e di responsabilità si inserisce nel più complesso processo di decentramento in atto nel Paese e nella scuola e risponde meglio alle esigenze degli iscritti sul piano dell'immediatezza e dell'efficacia degli interventi dell'Ente.

Tale processo, avviato dal Consiglio di Amministrazione in via sperimentale, ha già prodotto risultati apprezzabili e presuppone un riesame del funzionamento dei Comitati Provinciali che svolgono gran parte dell'attività dell'Ente. Il nuovo Statuto, pertanto, detta nuove norme di funzionamento dei Comitati stessi, ai quali vengono attribuiti risorse e strumenti adeguati ai nuovi compiti.

Sul piano amministrativo-contabile, le procedure sono quelle previste dal D.P.R. 696/79 al quale si fa riferimento anche per la rendicontazione e per i meccanismi di controllo.

Il notevole ampliamento delle responsabilità, dei compiti e delle risorse dei Comitati Provinciali ha messo in evidenza la figura del Presidente del Comitato al quale si è conferita natura elettiva, attraverso la nuova procedura introdotta dall'art. 42. Si tratta di elezione di 2° grado che assicura al Presidente una rappresentatività maggiore di quelle derivantegli dalla procedura prevista dall'art. 40 del precedente statuto.

Di particolare rilevanza è la costituzione del fondo di solidarietà nazionale (art. 61) che consente di compensare eventuali squilibri territoriali evitando, d'altra parte, che i Comitati Provinciali, operando con risorse proprie nei limiti di una propria autonomia, si costituiscano come realtà assistenziali a sè stanti.

Sono state definite alcune norme di democrazia interna all'Ente, di partecipazione allo stesso, e di informazione. Di particolare rilievo: il rapporto con gli iscritti anche attraverso forme di consultazione (art. 62); l'assemblea dei Presidenti dei Comitati Provinciali quale organo consultivo del Consiglio di Amministrazione (art. 63), la possibilità di istituire referenti ENAM sul territorio provinciale (art. 65); l'istituzione di Coordinamenti Regionali (art. 66); l'informazione agli iscritti, attraverso il periodico ENAMNOTIZIE (art. 67).

Infine alcune norme specifiche e di rinvio, consentono di raccordare lo statuto ENAM con le Regioni a statuto speciale e con il quadro legislativo di riferimento per tutto quanto non sia esplicitamente previsto dallo Statuto stesso.

Allegato allo Statuto è il regolamento per la elezione degli Organi di Governo ENAM. Esso non modifica il sistema elettorale precedentemente in vigore che è e resta quello proporzionale; ha, piuttosto, cercato di ordinare l'intera procedura elettorale ispirandosi, per quanto possibile, alle norme elettorali degli Organi Collegiali della scuola precisando puntualmente i tempi per l'indizione delle elezioni rispetto alla scadenza dei mandati e quelli riguardanti tutte le operazioni elettorali, fino alla proclamazione degli eletti.